



Città di Imola

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI VOLONTARI SINGOLI PER IL SETTORE CULTURA

Art. 1

Presso il Comune di Imola è istituito un Albo di Volontari Singoli che intendano operare nell'ambito delle attività e degli Istituti culturali del Comune di Imola.

La tenuta, la compilazione e l'aggiornamento di tale Albo è affidata al Dirigente del Settore cultura.

Art. 2

Scopo dell'Albo è disporre di elenchi di persone residenti a Imola o nel suo Circondario, le quali intendono prestare volontariamente la loro opera a titolo personale e gratuito per lo svolgimento di servizi e funzioni complementari alle attività culturali del Comune di Imola.

Art. 3

L'Albo viene compilato con i seguenti dati delle persone interessate al volontariato: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico, periodo di disponibilità a prestare opera di volontariato, indicazione delle attività che è interessato a prestare. Qualora l'attività fosse di tipo specialistico (bibliotecario, restauratore, archivista, ecc.) e pertanto richiedesse una particolare istruzione da parte del personale dipendente degli Istituti culturali, al fine di non vanificare l'insegnamento ricevuto, il volontario dovrà impegnarsi a prestare servizio per almeno sei mesi.

L'inserimento dei nomi avviene in ordine cronologico rispetto alla domanda scritta presentata dai richiedenti.

Art. 4

Per l'iscrizione all'Albo, che è gratuita, occorre avere compiuto i 18 anni; in considerazione del particolare valore che hanno i beni con i quali verranno a contatto i volontari, la loro iscrizione sarà subordinata alle referenze favorevoli ottenute dal Dirigente del Settore Cultura nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 5

I volontari sono cancellati dall'Albo:

- a) per espressa rinuncia;
- b) per la perdita di requisiti o di condizioni per l'iscrizione;
- c) per negligenza nello svolgimento delle loro attività;
- d) per rifiuto di svolgere le attività per le quali avevano fatto richiesta.

Agli accertamenti e alla cancellazione provvede il Dirigente del Settore Cultura.

Art. 6

L'Albo è pubblico e può consultarlo chiunque vi abbia interesse.

Art. 7

L'opera dei volontari singoli iscritti all'Albo è possibile esclusivamente per lo svolgimento di attività complementari ed integrative di servizi che non possono essere svolte da Associazioni di volontariato, o per l'inesistenza di tali Associazioni sul territorio, o per la non attinenza delle attività svolte da queste, o per la loro indisponibilità.